

**AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA**  
**L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19**  
**c/o INNOVAPUGLIA (ex TECNOPOLIS CSATA) -**  
**Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari**  
**tel. 080.9182000 - fax. 080.9182244 - C.F. 93289020724**  
**www.adb.puglia.it; e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)**

**OGGETTO** Procedura aperta - ai sensi dell'art. 3, comma 37, ed articolo 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. - per l'affidamento del servizio finalizzato al "Piano operativo per l'individuazione di giacimenti di sabbia sottomarina utilizzabili per il ripascimento artificiale dei litorali sabbiosi in erosione della Regione" - D.G.R. n. 955 del 13.05.2013 (attuazione dei progetti finanziati mediante l'utilizzo delle risorse liberate del P.O.R. Puglia 2000-2006 - FESR) - Asse IV "Sistemi locali di sviluppo" - Misura 4.16 "Intervento di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico".  
**CUP: H31I13000010002 - CIG: 57930987B2**

### **QUESITI**

#### **QUESITO N. 36 (04.08.2014)**

In merito al punto 16 Avvalimento numero 3, pagina 14 del Disciplinare di Gara: "Il soggetto istante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un soggetto istante e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti".

#### **Quesito**

Come si costituisce la R.T.I nel caso in cui un'impresa si avvale dei requisiti dell'altra? L'impresa ausiliaria e l'impresa che si avvale possono essere entrambe interne alla RTI? Come riportato dal punto 3 dell'Avvalimento, ciò non è consentito.

Al contrario l'Autorità di Vigilanza afferma che quando entrambe le imprese non sono in concorrenza tra loro possono partecipare entrambe nella R.T.I (stralcio dal sito dell'AVCP punto 9.2 [http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnline/\\_consultazioni/\\_allegatoConsultazione?idAllegato=3f3417530a7780a5012f34782b7113cf#par92](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnline/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=3f3417530a7780a5012f34782b7113cf#par92))

#### **Punto 9.2**

"Pertanto, il divieto di cui all'art. 49, comma 8 del Codice, deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e quindi presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi".

Come bisogna comportarsi in caso di avvalimento?

#### **RISPOSTA (07.08.2014)**

Al sensi del comma 8° dell'art. 49 "Avvalimento" del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti".

Ciò detto, in base alla determinazione n. 2 del 1° agosto 2012 (pubblicata nella G.U. n. 185 del 09.08.2012) l'AVCP (ora A.N.A.C.) ha chiarito al punto 7 "I Raggruppamenti temporanei di imprese" che "il divieto di cui all'art. 49, comma 8, del Codice deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e quindi presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi. E', altresì, necessario accertare che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in RTI sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo RTI".

Si significa, come già rappresentato nella risposta al quesito n. 32, che ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi di imprese" i requisiti

di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti secondo quanto indicato ai punti 7) e 8) di pag. 12 di 23 del Disciplinare di gara.

Resta ferma l'osservanza delle formalità previste dall'art. 49 del Codice dei Contratti.

Il Segretario Generale  
dell'Autorità di Bacino della Puglia  
**Prof. Ing. Antonio Rosato Di Santo**

